



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare le condizioni di rilascio delle autorizzazioni di appostamento fisso sulla base delle domande presentate dai cacciatori interessati e si applica agli appostamenti fissi di caccia e si applica agli appostamenti fissi di caccia in zona umida e su terraferma che, ai sensi dell'art. 5 della L. 157/1992, sono suddivisi in due categorie e cioè:

- Appostamenti fissi con uso di richiami vivi
- Appostamenti fissi senza uso di richiami vivi

Art. 2 Programmazione numerica e territoriale della distribuzione degli appostamenti fissi di caccia

Possono essere autorizzati, annualmente, fino a 100 appostamenti fissi secondo le condizioni di seguito stabilite.

Per effetto dell'art. 52 della L.R. 8/1994, gli appostamenti fissi sono raggruppati in due gruppi generali specializzati:

- appostamenti fissi per la caccia all'avifauna acquatica
- appostamenti fissi per la caccia all'avifauna terricola e silvestre.

Ciascuno dei due gruppi generali rientra inoltre in una previsione già stabilita dal Piano Faunistico Provinciale che al capitolo 5.7.9 ne stabilisce il numero complessivo e la possibile distribuzione per comprensorio; in particolare si stabilisce che:

- per gli appostamenti fissi per l'avifauna acquatica, di zona "umida" ai sensi dell'art. 52, comma 10 della L.R. 8/1994, detti localmente "giochi": sono concedibili fino ad un massimo di 80 autorizzazioni annue, riservate all'area pianiziale della provincia;
- per gli appostamenti fissi per l'avifauna terricola e silvestre, detti localmente "di terra": sono concedibili fino ad un massimo di 40 autorizzazioni annue da rilasciarsi soprattutto nell'area appenninica della provincia (Carta III, Allegata al Piano Faunistico) e comunque non oltre il numero massimo di cinque nell'area pianiziale modenese.

Per il rilascio delle autorizzazioni il Servizio provinciale competente osserverà di non superare il numero massimo concedibile per tutta la provincia, per gruppo specializzato e per comprensorio, secondo le priorità stabilite.

Art. 3 Autorizzazione e sua durata

1. Le autorizzazioni, della durata di un anno venatorio, sono rilasciate dalla Provincia, sottoforma di provvedimenti adottati dal Dirigente del Servizio faunistico, a seguito di valutazione delle domande presentate dai cacciatori interessati e a seguito degli accertamenti effettuati dai Vigili Provinciali sulle condizioni e sulle caratteristiche dichiarate dagli interessati.
2. I provvedimenti autorizzativi, ai sensi della L.R. 8/94, riportano le seguenti informazioni e dati:
 - a) La facoltà di uso o in alternativa il divieto di uso dei "richiami vivi" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, lettera a) della L. 157/1992
 - b) Le generalità del titolare e la località dell'appostamento
 - c) L'elenco dei cacciatori che sostituiscono il titolare in caso di sua assenza
 - d) Il numero dei punti di sparo consentiti, riferiti alla cartina presentata
 - e) Se trattasi di appostamenti in zona umida o su terra ferma

Art. 4 *Richiesta*

1. Le richieste di autorizzazione di appostamento fisso, in bollo, devono essere indirizzate al Presidente della Provincia di Modena e presentate dai cacciatori interessati entro il primo del mese di novembre precedente la stagione venatoria cui si riferiscono. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
2. Cognome e Nome, Codice Fiscale, e Residenza del richiedente; Categoria dell'appostamento richiesto (con o senza facoltà d'uso dei richiami vivi) e il gruppo (di zona umida o di terra) di appartenenza dell'appostamento fisso richiesto; Specificazione del comune e della località in cui si colloca l'appostamento richiesto; Dichiarazione che non si è presentata altra domanda di appostamento fisso nel territorio regionale;
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere fornita in allegato la specifica documentazione tecnica stabilita al punto 3

Art. 5 *Allegati tecnici alla richiesta*

La richiesta di autorizzazione deve essere integrata dai seguenti allegati tecnici:

- a) Atto di assenso scritto rilasciato dal proprietario o dal conduttore del fondo rustico nel quale è ricompreso l'appostamento richiesto. In caso di coincidenza fra richiedente e proprietario o conduttore la domanda deve precisare tale condizione. Tale allegato ha validità annuale.
- b) Atto di assenso scritto rilasciato dal proprietario o dal conduttore del fondo rustico nel quale è compresa la Zona di Rispetto garantita dalle norme, qualora questa si estenda sulle pertinenze di terzi differenti da quelli interessati al rilascio dell'appostamento. In caso di coincidenza fra richiedente l'appostamento e il proprietario o conduttore della Zona di rispetto, la domanda deve precisare tale condizione. Tale atto ha validità annuale.

In caso di totale disponibilità del terreno la Zona di Rispetto può essere tabellata con cartelli bianchi e scritto in nero "Appostamento Fisso di Caccia, Zona di Rispetto: Divieto di caccia per terzi quando l'appostamento è in funzione", esenti da bollo e apposti nel rispetto delle norme civilistiche vigenti. In caso di parziale disponibilità la Zona di rispetto potrà essere tabellata fino al limite della proprietà per la quale si ha facoltà. In caso di mancata specificazione la Zona di rispetto non può essere in alcun modo tabellata dal conduttore dell'appostamento.

- c) Cartina dell'appostamento: redatta sulla base della Carta Tecnica Regionale alle scale 1:10.000 oppure 1:5.000. Tale Cartina deve riprodurre graficamente la localizzazione dei punti di sparo facenti parte dell'appostamento richiesto e cioè "fino a tre" per gli appostamenti di zona umida di cui uno principale e due sussidiari posti a distanza di 100-150 metri da quello principale e "non più di uno" per quelli di terra, accessibili ognuno per più cacciatori contemporaneamente.

Graficamente sulla Carta ogni punto di sparo deve essere al centro di una circonferenza tracciata del raggio di 150 metri che rappresenta la Zona di Rispetto garantita dalle norme vigenti; i singoli punti di sparo richiesti devono essere graficamente collegati con quelli degli appostamenti eventualmente confinanti nonchè con immobili, strade carrozzabili escluse quelle poderali o interpoderali, impianti sportivi e comunque tutte quelle realtà per le quali la legislazione nazionale stabilisce criteri di rispetto e divieto di caccia. Sulla Cartina le rappresentazioni grafiche, i disegni ed i valori numerici relativi alla misurazione delle distanze di rispetto previste dalle norme devono essere trascritti con inchiostro fotocopiabile e i fogli dei disegni devono essere sottoscritti da un libero professionista, abilitato all'esecuzione di rilievi e misure tecniche, che sulla Cartina in esame deve apporre data, firma e timbro del Collegio o dell'Ordine di appartenenza.

I singoli punti di sparo segnalati devono corrispondere in genere a strutture già impiantate e verificabili; qualora invece il richiedente intenda realizzare i punti di sparo solo all'inizio della stagione di caccia l'accertamento dei Vigili non può effettuarsi e in tal caso la autorizzazione è comunque rilasciata ma con la condizione sospensiva che le caratteristiche dichiarate corrispondano all'accertamento. La Provincia, effettuati i controlli e verificata la corrispondenza, considera valida tale documentazione anche in caso di successive domande di autorizzazione (rinnovo) presentate per il medesimo appostamento purchè le domande di rinnovo si riferiscano espressamente alla Cartina già acquisita agli atti della Provincia, e dichiarino altresì che non sono state apportate modifiche. Eventuali modifiche sono accettate all'esame solo se le proposte o gli interventi sono stati illustrati nel medesimo modo prescritto per la prima presentazione. Eventuali ed ulteriori strutture (osservatori, vecchie botti, piazzole schermate...) che potrebbero essere confuse od utilizzate come punti di sparo devono essere segnalate, localizzate in cartina ed adeguatamente inattivate affinché non siano utilizzabili a scopo di appostamento di caccia.

Per le sole zone umide costituite con la semplice soppressione della capacità di scolo delle acque meteoriche o per esondazione di canali, purchè in assenza di manufatti idraulici atti alla funzione dello scolo (anche se garantiti inattivi) e purchè si garantisca espressamente di non ricorrere alla derivazione alla immissione e allo svuotamento a mezzo di pompe sifoni o simili, si considera sufficiente questa sola documentazione ai fini della garanzia per il mantenimento della zona umida "per tutto l'anno": in tal caso è vietato intervenire sul suolo e sulla vegetazione nel periodo marzo-agosto.

d) Documentazione tecnico-ambientale: obbligatorio per tutti coloro che chiedono il rilascio di autorizzazione di appostamento fisso di zona umida; deve essere basato su una mappa-cartina e su una relazione contenente l'impegno per la tutela ambientale della zona umida.

La cartina-mappa: deve essere rappresentata su base analoga di quella della Cartina che descrive l'appostamento fisso al momento della domanda, oppure può essere utilizzata una base di scala più dettagliata. Deve rappresentare la conformazione della zona umida sulla quale insiste l'appostamento e composta da specchi d'acqua nonchè canneti o aree comunque caratterizzate da vegetazione di palude, avendo riguardo a rappresentare anche eventuali arginature interne che suddividano la zona in settori sui quali si basa la gestione ambientale poliennale e/o annuale.

Nella cartina-mappa dovrà comparire anche l'eventuale posizionamento di opere o attrezzature idrauliche fisse (scarico e derivazione di acque anche se in forma di serranda, sifone, stazione di pompaggio...), la sentieristica interna nonchè altre infrastrutture equivocabili con i punti di sparo richiesti ma per le quali deve essere tecnicamente impedito l'utilizzo a tal fine.

Il testo descrittivo e programmatico deve riguardare un periodo poliennale di validità (minimo tre anni) ed impegnare in modo oggettivo il richiedente al requisito stabilito dal comma 10 dell'art. 52 della L.R. 8/1994 circa "...l'obbligo di...mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio e alla nidificazione delle specie selvatiche". Quindi oltre alla descrizione generale o particolare delle caratteristiche intrinseche della zona umida mantenuta per l'appostamento, tale testo deve inequivocabilmente collegarsi alla cartina/mappa per stabilire:

– Superficie massima e minima della zona umida: per quest'ultima si intende soprattutto quella relativa al periodo riproduttivo (marzo-agosto) e non può essere inferiore al 40% della zona umida massima e comunque di superficie non inferiore a 1000 mq nel caso di situazioni stabili e riferite ad un appostamento con solo un punto di sparo. In caso di due o più punti di sparo si intende che la zona umida deve essere di superficie e conformazione tale da contenere tutti i punti di sparo autorizzati ed inoltre deve garantire comunque il

mantenimento della zona umida minima dichiarata, durante il periodo riproduttivo (marzo-agosto).

– Programma poliennale dei settori da sottoporre a gestione idraulica e/o vegetazionale annuale o periodica, intendendo che comunque il valore numerico della superficie minima garantita per il periodo riproduttivo deve essere attribuito a settori che non subiscono modificazioni (acqua, suolo e vegetazione di palude e canneto) dal 1° marzo alla fine di agosto di quell'anno. Il collegamento con la cartina/mappa deve essere inequivocabile per permettere di valutare e controllare ciò che è gestione programmata: in assenza di rilievi da parte del Servizio faunistico, alla consegna di tale documento vige il sistema del "silenzio-assenso" per l'esecuzione degli interventi gestionali di tipo ordinario proposti (indipendentemente se periodici nell'anno, annuali o saltuari purchè previsti dal programma); il silenzio assenso scatta dopo 90 giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 6 Richieste straordinarie di prosciugamento o comunque di manutenzione

Sono straordinarie le attività di manutenzione e gestione non previste nel piano poliennale sottoposto per l'appostamento.

Motivate richieste di esecuzione di interventi ambientali straordinari nei "giochi" per gli anatidi e comunque negli appostamenti fissi di zona umida durante il periodo marzo-agosto e comportanti il disturbo faunistico o la esecuzione di prosciugamenti o la modifica di suolo e/o di vegetazione (taglio), devono essere inoltrate al Servizio faunistico provinciale che risponde con apposizione di "nulla osta", avendo controllato che la richiesta è coerente col programma poliennale presentato e quindi effettivamente straordinaria e "una tantum": dopo ogni intervento straordinario non sono concessi altri nulla-osta prima che siano passate 5 annate venatorie.

Art. 7 Sopralluoghi

Per i sopralluoghi di verifica sono competenti i Vigili Provinciali che si esprimono in ordine alla rispondenza delle condizioni tecniche precisate con le istanze. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione annuale i sopralluoghi sono effettuati nel periodo febbraio-aprile mentre le domande di autorizzazione per la esecuzione di interventi straordinari sono evasi entro un mese.

Art. 8 Priorità e deroghe particolari nel rilascio delle autorizzazioni

Ai fini di tutelare le zone umide e garantire il mantenimento del loro particolare valore faunistico-ambientale, compatibilmente con il regime degli atti autorizzatori, la Provincia, in caso di cambiamento di titolarità, stabilisce una priorità a favore degli appostamenti di zona umida o "giochi" già esistenti, purchè correttamente gestiti nel rispetto delle condizioni ambientali. Inoltre, per le stesse motivazioni e finalità, i "giochi" preesistenti alla istituzione di zone di protezione della fauna (Zone di Ripopolamento, Oasi, Rifugio) per un raggio di 150 metri dalle botti sono esclusi dalla superficie della zona protetta istituita e possono essere rinnovati per la sola caccia alla selvaggina migratoria e solo all'interno del "gioco" medesimo: in tal caso si considera che in tali appostamenti preesistenti il numero e la dislocazione dei punti di sparo non possono essere modificati per tutta la durata del vincolo di protezione adottato sull'area limitrofa.

Inoltre gli appostamenti già autorizzati dalla Provincia che fossero inseriti in Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) mantengono la priorità di autorizzazione e possono essere autorizzati nuovamente in caso di cessazione dell'AFV, purchè nel frattempo l'AFV o l'ultimo autorizzato li comunicano annualmente con programma gestionale e li segnalino come "apprestamenti fissi di caccia alla selvaggina migratoria", secondo le direttive vigenti: nel periodo di tempo intercorrente fra l'ultima autorizzazione e nuova richiesta non devono

essere apportate modifiche sostanziali alla zona umida e al numero delle botti o dei punti di sparo.

Art. 9 Distanze di salvaguardia per i punti di sparo

1. Per gli appostamenti di terra ferma il punto di sparo non può essere installato:
 - a meno di 150 metri dai confini di aree vietate alla caccia (zone di protezione, parchi, riserve, oasi, ZRC, cinte cittadine vietate alla caccia...)
 - a meno di 1500 metri da altri appostamenti di terra preesistenti e per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo
 - a meno di 1000 metri dai “valichi montani” interessati alle rotte di migrazione della avifauna, definiti al capitolo 11 del Piano Faunistico Provinciale
 - ad un'altezza sul livello del mare non superiore a 1500 metri
 - a meno di 500 metri di distanza dalle rive dei fiumi Secchia e Panaro
2. Per gli appostamenti in zona umida i punti di sparo devono essere installati
 - a non meno di 500 metri da altri appostamenti preesistenti e in caso di richieste di appostamenti distanti meno di 500 metri ha priorità la prima istanza presentata, fatto salvo quanto preesistente.
 - L'installazione di punti di sparo deve essere conforme alle disposizioni di legge esistenti per quanto concerne immobili, strade corazzabili, luoghi di lavoro ecc... ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia di caccia.

Art. 10 Registro dell'appostamento

1. Con l'autorizzazione di appostamento fisso il Servizio Faunistico assegna al titolare il Registro di appostamento destinato al rilevamento del carniere giornaliero complessivamente realizzato nell'appostamento fisso da parte di tutti coloro che vi hanno avuto accesso. Il titolare al termine della giornata di caccia effettua o fa effettuare sul Registro la trascrizione del numero dei cacciatori ammessi a cacciare e del carniere complessivo realizzato quel giorno, anche avvalendosi dei sostituti.
2. Il Registro deve essere comunque riconsegnato al momento del ritiro della autorizzazione rinnovata o quando espressamente richiesto dal competente Servizio.
3. Con riferimento ai “giochi” per gli uccelli acquatici il Registro impegna il titolare anche al rilevamento dei dati relativi ai fenomeni biologici e riproduttivi circa la fauna selvatica locale.

Art. 11 Accesso all'appostamento

1. Negli appostamenti fissi è consentito l'accesso al titolare della concessione e ai cacciatori che lo accompagnano. In sua assenza il titolare, anche per la funzione di assenso all'accesso, deve farsi sostituire dai cacciatori nominativamente citati nel provvedimento autorizzativo provinciale e segnalati o direttamente all'atto della domanda o al momento del ritiro dell'autorizzazione annuale.
2. Negli appostamenti fissi non è consentito l'accesso a coloro che non sono in possesso di regolare documentazione per l'esercizio venatorio (licenza di porto di fucile per uso caccia, tesserino regionale, assicurazione) e di titolo ad esercitare la caccia quel giorno e in quell'ambito (adesione all'ATC). Il Servizio Faunistico Provinciale può consentire nominativamente l'accesso per finalità di studio, ricerca, documentazione o attività amatoriali previa richiesta degli interessati.
3. E' vietato a chiunque cacciare all'interno della Zona di Rispetto dell'appostamento quando esso è in effettivo esercizio e quando la Zona è tabellata con cartelli esenti da bollo, bianchi e con la scritta in nero/blue “APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA-ZONA DI RISPETTO-DIVIETO DI CACCIA”.
4. Dall'appostamento fisso è consentito cacciare esclusivamente la selvaggina migratoria.

5. In caso di esigenza di recupero dei capi feriti il cacciatore può uscire dal punto di sparo dell'appostamento per effettuare il recupero ed esclusivamente per tale finalità, comportandosi in modo adeguato ed evitando le modalità della caccia vagante; è comunque vietato cacciare da natanti, anche per ribattere capi feriti.

Art. 12 Revoca e sospensione dell'autorizzazione e precisazioni

1. La concessione dell'appostamento fisso può essere revocata dal Presidente della Provincia su motivata proposta del Servizio Faunistico, quando ricorrano motivazioni di superiore tutela di interessi di terzi e quando il concessionario o i suoi sostituti o inviati abbiano commesso infrazioni alle norme statali, regionali o provinciali sulla protezione della fauna selvatica e sulla caccia, compreso il presente Regolamento. La revoca della concessione può essere sostituita con una sospensione di durata definitiva, sulla base delle motivazioni presentate dal Servizio competente.
2. La concessione di appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia senza pregiudizio per la applicazione di altre norme di competenza della Provincia o di altri Enti o soggetti pubblici o privati competenti o interessati. Il cacciatore che si propone concessionario di appostamento fisso, prima di ritirare il provvedimento autorizzativo che gli attribuisce l'appostamento fisso sottoscrive una copia del presente Regolamento per opportuna conoscenza.

Art. 13 Nullità, sospensione e revoca dell'autorizzazione o del suo rinnovo

1. In caso di rilascio di autorizzazione con condizioni sospensive, qualora la condizione non si verifichi ne consegue la nullità dell'autorizzazione rilasciata.
2. In caso di infrazione amministrativa, commessa dal cacciatore titolare dell'appostamento o da un suo sostituto o invitato a cacciare nell'appostamento medesimo, la Provincia adotta la sanzione disciplinare della sospensione dell'autorizzazione stabilendo a tal fine un periodo minimo di 7 giorni effettivi di caccia estensibile fino ad un massimo di 15 giorni da eseguirsi alla chiusura del procedimento durante la stagione venatoria in corso oppure, in caso di cessata stagione di caccia, da eseguirsi fin dall'inizio della stagione venatoria immediatamente successiva.
3. In caso di infrazione che comporti una sanzione penale commessa dal titolare o dai sostituti o dagli invitati a cacciare nell'appostamento, nei confronti del titolare dell'appostamento la Provincia adotta la sanzione disciplinare della sospensione dell'autorizzazione stabilendo a tal fine un periodo minimo di 15 giorni estensibile fino ad un massimo di 30 giorni effettivi di caccia da eseguirsi alla chiusura del procedimento durante la stagione venatoria in corso oppure, in caso di cessata stagione di caccia, da eseguirsi fin dall'inizio della stagione venatoria immediatamente successiva.
4. In caso di infrazione al presente Regolamento, da chiunque commessa come specificato nei casi precedenti, oltre alle applicazioni stabilite dalle leggi vigenti, la Provincia adotta la sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione di appostamento fisso nei seguenti casi:
 - Messa in secca della zona umida minima consentita, senza il consenso del Servizio Faunistico
 - Esecuzione di lavorazione meccanica del terreno o di riduzione della vegetazione ottenuta con mezzi meccanici o con mezzi per il diserbo chimico o mediante il ricorso al fuoco o all'incendio.

In caso di revoca il sito dell'appostamento non può essere utilizzato per il rilascio di una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 3 stagioni venatorie complete dal termine del procedimento concluso.